

Rep. *Ordinante*



# COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO

(Provincia di Salerno)

Via Orto delle Castagne

Telefono: 0974 996006 - Fax: 0974 996210

C.F.84000750657 - P.I.V.A.00776040651

ORDINANZA N. 6 DEL 05/03/2010

## IL SINDACO

**PREMESSO** - che gli artt. 11 e 13 del D. Lgs. 31 marzo 1998 n° 114 disciplinano l'orario di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio;

**PREMESSO** - che l'articolo 11, comma 4, stabilisce che gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva e, nei casi stabiliti dai comuni, sentite le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale;

**RITENUTO** - opportuno e necessario provvedere alla rideterminazione dei criteri comunali per l'apertura e la chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio;

**RITENUTO** - compatibile, ai sensi dell'art. 30, comma 1, del citato D. Lgs. 114/98, assoggettare alla presente disciplina degli orari anche le attività di vendita al dettaglio su aree pubbliche, salve le disposizioni eventualmente difforni previste nel Regolamento di mercato;

**VISTO** l'articolo 50 comma 7, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, che assegna al Sindaco la competenza a coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali;

**VISTO** il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, che agli articoli 11, 12 e 13 detta disposizioni in materia di giorni ed orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio;

**RITENUTO** opportuno revocare la propria ordinanza N. 1 del 08/01/1999 al fine di dare una nuova ed organica disciplina degli orari degli esercizi commerciali a mezzo della presente;

## ORDINA

che con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera

determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni dell'art. 11 del D. Lgs. 31.03.1998, n. 114 e dei criteri di cui al presente provvedimento, come segue:

#### **A) ESERCIZI COMMERCIALI DI VICINATO**

##### **-Orari giornalieri -**

Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico tutti i giorni della settimana dalle ore 07.00 alle ore 22.00, per un massimo di 13 ore giornaliere. L'orario prescelto dall'esercente dovrà essere comunicato al Comune.

I titolari di esercizio commerciale di vicinato sia del settore alimentare che di quello non alimentare, individueranno, all'interno della fascia oraria di apertura consentita il proprio orario di attività, avendo cura di non eccedere il limite massimo consentito. L'orario prescelto dovrà essere collocato su apposito cartello, all'interno dell'esercizio in modo chiaramente visibile.

Parimenti, sullo stesso cartello indicando l'orario di attività, dovrà essere indicato il giorno di chiusura settimanale obbligatorio, individuato, ex lege, nella domenica

##### **Chiusura domenicale, festiva ed infrasettimanale**

Salvo eventuali deroghe all'obbligo di chiusura domenicale e festiva, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva. Per gli esercizi di vendita al dettaglio non è obbligatoria la mezza giornata di chiusura infrasettimanale. Gli esercenti che comunque intendessero usufruire di detta facoltà dovranno indicarlo nel cartello d'avviso al pubblico di cui all'art. 11 – comma 3 – del D. Lgs. N° 114/98 e al fine di non creare disorientamento nelle abitudini commerciali dei consumatori, potranno effettuare gli esercizi commerciali con prevalenza del settore alimentare, il giovedì pomeriggio, gli esercizi non alimentari il lunedì mattina o pomeriggio, o sabato pomeriggio, scegliendo liberamente la collocazione della mezza giornata di chiusura. La mezza giornata di chiusura infrasettimanale non è obbligatoria nella settimana pre-pasquale, nel mese di dicembre e fino al 06 gennaio, o quando nella settimana vi sia un'altra giornata festiva. Qualora la ditta osservi l'orario continuato, la mezza giornata di chiusura termina o inizia alle ore 13.00. Gli esercizi con presenza del settore "alimentare" devono garantire il servizio al pubblico in caso di più di due festività consecutive, effettuando l'apertura antimeridiana fino alle ore 13.00 nella terza festività, salvo che non si tratti dei giorni 1 gennaio e 25 dicembre.

##### **Deroghe all'obbligo di chiusura domenicale e festiva –**

L'obbligo di chiusura domenicale e festiva, di cui al precedente art. 2 è sospeso durante l'intero mese di dicembre, ad eccezione del giorno di Natale e del giorno di Santo Stefano. Non sono ammesse deroghe nelle seguenti otto giornate per l'intero territorio comunale:

- ❖ 1 Gennaio
- ❖ Pasqua
- ❖ Lunedì dell'Angelo



- ❖ 25 Aprile
- ❖ 1 Maggio
- ❖ 15 Agosto
- ❖ 8 Dicembre
- ❖ 25 Dicembre

E' possibile derogare alla chiusura domenicale e festiva nella misura di n. 8 giornate scelte liberamente dagli operatori. Le giornate individuate liberamente, dovranno essere comunicate con almeno 15 giorni di anticipo all'Ufficio Commercio e al Comando di Polizia Municipale. Ai sensi di quanto disposto dalla Legge Regionale n° 1 del 07/01/2000, art. 19, comma 9, è consentita la vendita domenicale e festiva di paste alimentari fresche, latticini freschi e pesce fresco per gli esercizi di tipologia esclusiva o comunque prevalente.

## **B) PUBBLICI ESERCIZI**

Dalle ore 07,00 alle ore 23.00 nel periodo dal 02/01/2010 al 21/03/2010 e dal 20/10/2010 al 31/12/2010 per un minimo di ore 12 giornaliere.

Dalle ore 06.00 alle ore 24.00, nel periodo dal 22/03/2010 al 19/10/2010 per un minimo di ore 12 giornaliere.

I titolari di pubblici esercizi, individueranno, all'interno della fascia oraria di apertura consentita, il proprio orario di attività, avendo cura di non eccedere il limite massimo consentito e di rispettare il limite minimo.

L'orario prescelto, comprensivo dell'eventuale chiusura intermedia pomeridiana, dovrà essere collocato, su apposito cartello, all'interno dell'esercizio in modo chiaramente visibile.

Parimenti, sullo stesso cartello indicante l'orario di attività dovrà essere indicato il giorno di chiusura settimanale obbligatoria, qualora la stessa sia stata prescelta ai sensi ex legge 287/91, è data facoltà di derogare dall'obbligo della chiusura settimanale per tutta la durata del presente provvedimento.

### **-Cartello orario -**

Secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 3, è fatto obbligo agli esercenti di rendere noto al pubblico l'orario giornaliero e l'eventuale mezza giornata di chiusura infrasettimanale prescelti, mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 1, i medesimi dati dovranno, altresì, essere comunicati al Comune ai fini della vigilanza, con le seguenti modalità:

- per gli esercizi commerciali già operanti: almeno 15 giorni prima della variazione dell'orario attualmente praticato e già comunicato al Comune;
- per gli esercizi commerciali di nuova apertura: entro la data di inizio attività.

### **- Esclusioni**

Non sono tenute al rispetto dei seguenti criteri, le tipologie di attività elencate all'art. 13, comma 1, del D. Lgs. 114/98, qualora le stesse siano svolte in maniera esclusiva o prevalente, e precisamente:

- ✦ rivendite di generi di monopolio;




- \* esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi turistici ed ai complessi turistici ed alberghieri;
- \* esercizi di vendita al dettaglio situati nelle stazioni ferroviarie;
- \* esercizi di vendita situati all'interno di sale cinematografiche;
- \* rivendite di riviste e giornali;
- \* gelaterie, pasticcerie, gastronomie, rosticcerie;
- \* esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante ed articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo ed artigianato locale.

**- Sanzioni-**

Per le violazioni alle norme di cui al presente provvedimento si applica, ai sensi dell'art. 22, comma 3, del D. Lgs. 114/98, la sanzione amministrativa da € 516,00 ad € 3.098,00. L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni avverrà a norma della Legge 689/81.

Avverso la presente Ordinanza, è ammesso, nei termini e con le modalità di legge, ricorso gerarchico al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al capo dello Stato

li, 05.marzo 2010



**IL SINDACO**  
rag. Antonio MANZI

COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO (Provincia di Salerno)

RELAZIONE DI NOTIFICA

del 2010 addì 15 del mese di Aprile

Il sottoscritto Messo Comunale ha notificato a M. Di

Vanni il suo domicilio in Monteforte Cilentano

n. 10 con la consegna

del provvedimento Ordinanza sindacale

in data 5/3/2010 mediante consegna a mano

per esecuzioni degli emessi Comuni del Comune



*Handwritten notes and signatures:*  
 - "C. Di Vanni" (written vertically)  
 - "Monteforte Cilentano" (written across the middle)  
 - "Ordinanza sindacale" (written across the bottom)  
 - "5/3/2010" (written across the bottom)  
 - "esecuzioni degli emessi Comuni del Comune" (written across the bottom)  
 - A large handwritten signature or set of initials at the bottom right.